



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0013742**
del 19/11/2018 ore 10:40:31
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 19 NOV. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Alessandria
Via Legnano 23
15121 ALESSANDRIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 55/2018_STP_Iscritti nell'Elenco speciale

Con il quesito formulato in data 9 aprile 2018 lo scrivente Ordine di Alessandria chiede se un iscritto all'Elenco speciale può far parte di una STP. Si domanda altresì se, in caso di risposta affermativa, debba fare necessariamente parte della STP anche un professionista iscritto ad un Albo professionale ovvero se l'iscrizione nell'Elenco speciale soddisfa la condizione dell'iscrizione nell'Albo professionale.

Occorre premettere che, in base alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), l'iscrizione nell'elenco speciale è riservata a coloro che non possono esercitare la professione in quanto incompatibili.

Sofferamoci sulle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

La lett. a) della summenzionata disposizione dispone che l'atto costitutivo della STP deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. La lett. b) della stessa norma stabilisce che l'atto costitutivo della STP deve prevedere l'ammissione in qualità dei soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, fatta eccezione per soggetti non professionisti ammessi in qualità di socio per finalità di investimento o per prestazioni tecniche.

Tali disposizioni sono poi integrate dalle previsioni del D.M. n. 34/2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

L'art. 1, lett. a) del D.M. n. 34/2013, stabilisce che per società tra professionisti o per società professionale si intende la società avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Tale precisazione necessita altresì di essere coordinata con le previsioni più direttamente attinenti alle professioni c.d. regolamentate, vale a dire alle professioni per cui l'ordinamento richiede l'iscrizione in Albi o Elenchi.

A tal riguardo l'art. 1, lett. a) del D.P.R. n. 137/2012 precisa che per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; la lett. b) della stessa norma stabilisce altresì che per "professionista" si intende l'esercente la professione per come descritta dalla lett. a) della stessa disposizione.

In conclusione, considerato quanto previsto dal summenzionato art. 34, comma 8, d.lgs. n. 139/2005 in forza del quale l'iscritto nell'Elenco speciale non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione, e valutate le specifiche previsioni della legge generale sulle STP nonché quelle del D.M. n. 34/2012, si ritiene che il soggetto iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 dell'Ordinamento professionale possa partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento ovvero in qualità di socio che fornisca mere prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 